

**REGOLAMENTO (CE) N. 2461/2000 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 novembre 2000**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2138/97 che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2702/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che le rese di olive e di olio vengano stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori.
- (2) La delimitazione delle zone di produzione ha formato oggetto dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2224/2000 <sup>(6)</sup>. Per motivi amministrativi e strutturali occorre apportare alcune modifiche alle zone omogenee di produzione greche per la campagna 1999/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La sezione C, dell'allegato del regolamento (CE) n. 2138/97 nel nomo «Ηρακλείου» è modificata come segue:

- nella zona 3 sono soppressi i comuni di «Κασσάνων», «Νιπηδητού» e «Παναγιάς»,
- nella zona 4 sono soppressi i comuni di «Αφρατίου», «Εμπάρου», «Καραβάδου», «Μάρθας», «Μηλιαράδου» e «Ξενιάκου»,
- è creata una nuova zona, denominata «zona 10», che comprende i comuni di «Αφρατίου», «Εμπάρου», «Καραβάδου», «Κασσάνων», «Μάρθας», «Μηλιαράδου», «Νιπηδητού», «Ξενιάκου» e «Παναγιάς»,
- il comune di «Προφήτη Ηλία» è trasferito dalla zona 9 alla zona 2.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38.

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 31.10.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 253 del 7.10.2000, pag. 16.